

## **Regolamento della Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo**

### Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la **Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo** (per brevità “Scuola Forense”), articolazione organizzativa del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, costituita ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 2012 n. 247, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento del Consiglio Nazionale Forense 20 giugno 2014 n. 3.

### Articolo 2 – Sede

1. La Scuola Forense ha sede nel Palazzo di Giustizia di Bergamo, via Borfuro n. 11/A, presso i locali in cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo svolge le proprie funzioni.

### Articolo 3 - Scopi e finalità

1. La Scuola Forense organizza e predispone tutte le attività previste dalla legge per la formazione professionale degli iscritti nell'albo, negli elenchi e nei registri.

2. In particolare, senza perseguire fini di lucro:

a) organizza i corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, di cui all'art. 43 della legge professionale, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al citato art. 43, comma 2;

b) organizza le attività di formazione continua di cui agli artt. 11, comma 4 e 29, comma 1, lett. d) della legge professionale;

c) organizza i corsi per difensori d'ufficio, per curatori speciali, per amministratori di sostegno, per gestori delle crisi da sovraindebitamento, per negoziatori e per ogni altra attività di interesse per gli avvocati.

d) può partecipare, qualora lo prevedano le convenzioni stipulate dall'Ordine con i Dipartimenti di Giurisprudenza delle Università, all'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'acquisizione del titolo di specialista, di cui all'art. 9, comma 3 della legge professionale;

3. La Scuola Forense può prevedere, in sede di organizzazione dei corsi e per favorire una maggiore fruibilità dell'offerta formativa, modalità di insegnamento a distanza attraverso il ricorso a strumenti telematici.

### Articolo 4 – Finanziamento della Scuola Forense

1. La Scuola Forense è dotata di risorse economiche adeguate al fine di garantire un'offerta formativa completa e competitiva.

2. L'Ordine degli Avvocati di Bergamo finanzia la Scuola Forense attraverso la destinazione di fondi nel proprio bilancio (bilancio preventivo, parte II, Uscite, capitolo 26) e mettendo a disposizione delle attività formative personale, locali e risorse informatiche.

3. Il Consiglio dell'Ordine, per l'iscrizione ai corsi e alle altre attività formative dalla Scuola Forense promosse, delibera l'eventuale contributo economico dei partecipanti a copertura delle spese di organizzazione; eventuali eccedenze saranno di esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine.

4. La Scuola Forense può ricevere ed accettare, per il tramite il Consiglio dell'Ordine, contributi di qualsiasi natura (anche sotto forma di sponsorizzazioni) da Enti e soggetti, pubblici e privati, allo scopo di sostenere gli oneri occorrenti al perseguimento dei propri obiettivi.

#### Articolo 5 – Organi della Scuola Forense

1. Sono organi della Scuola Forense:
  - a) il Consiglio Direttivo;
  - b) il Direttore della Scuola;
  - c) il Comitato Scientifico.
2. I componenti degli organi della Scuola nominati dal Consiglio dell'Ordine tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Bergamo devono essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'albo, avere assolto agli obblighi formativi nel triennio precedente la nomina e non avere subito una sanzione disciplinare definitiva più grave dell'avvertimento.
3. I componenti di diritto decadono al venir meno della carica di riferimento, con subentro dei nuovi eletti.
3. Tutti gli incarichi si intendono gratuiti.
4. La carica di componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico è incompatibile con la nomina quale docente della Scuola Forense, fatto salvo il caso di rinuncia al compenso per l'attività di insegnamento.

#### Articolo 6 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri di cui tre nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo tra gli iscritti all'albo da almeno cinque anni: sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo il Presidente del Consiglio dell'Ordine e il Direttore della Scuola che del Consiglio Direttivo è anche il coordinatore.
  2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni: i componenti non di diritto possono essere nominati per un massimo di due mandati consecutivi.
  3. Il Consiglio Direttivo svolge funzioni di gestione e amministrazione della Scuola Forense e cura la programmazione e il coordinamento delle attività di cui all'art. 3 del presente Regolamento, avvalendosi della consulenza del Comitato Scientifico e della Commissione Formazione dell'Ordine.
- Il Consiglio Direttivo, in particolare:
- a) approva il programma dell'offerta formativa della Scuola Forense;
  - b) valutando la proposta del Comitato Scientifico, nomina i docenti, tra avvocati, magistrati, docenti universitari ed esperti nelle materie giuridiche, sulla base dei *curricula* e tenendo conto dell'esperienza maturata come formatori, della frequenza di corsi di formazione dei formatori organizzati dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura e di eventuali pubblicazioni;
  - c) nomina i tutors, che svolgono compiti di sostegno all'attività dei docenti della Scuola Forense.

#### Articolo 7 – Direttore della Scuola

1. Il Direttore della Scuola Forense è nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo tra gli iscritti all'albo abilitati al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori.

2. Il Direttore della Scuola Forense rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva.
3. Il Direttore della Scuola Forense sovrintende al regolare funzionamento della Scuola dando attuazione alle determinazioni del Consiglio Direttivo.
4. Il Direttore della Scuola Forense, in particolare:
  - a) coordina il Consiglio Direttivo;
  - b) sovrintende allo svolgimento delle attività didattiche e formative della Scuola, coordinando i docenti, i tutors e i collaboratori;
  - c) elabora le soluzioni organizzative ritenute più opportune per il migliore andamento delle attività della Scuola e le sottopone all'approvazione del Comitato Direttivo;
  - d) riferisce periodicamente, almeno due volte l'anno nei mesi di maggio e novembre, al Consiglio Direttivo e al Consiglio dell'Ordine sullo svolgimento delle attività della Scuola.

#### Articolo 8 – Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto da cinque membri di cui quattro nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo tra gli iscritti all'albo e esperti di riconosciuta competenza in materie giuridiche: è componente di diritto del Comitato Scientifico il Coordinatore della Commissione Formazione del Consiglio dell'Ordine. Al suo interno il Comitato Scientifico nomina un coordinatore.
2. I componenti del Comitato Scientifico rimangono in carica per 3 anni: i componenti non di diritto possono essere nominati per un massimo di due mandati consecutivi.
3. Il Comitato Scientifico supporta il Consiglio Direttivo della Scuola Forense nella programmazione e nel coordinamento dell'attività didattica per il raggiungimento delle finalità della Scuola medesima.  
Il Comitato scientifico, in particolare:
  - a) elabora il programma dell'offerta formativa della Scuola Forense da sottoporre al Consiglio Direttivo;
  - b) propone al Consiglio Direttivo la nomina dei docenti della Scuola Forense;
  - c) supporta, se richiesto, i lavori della Commissione Formazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo.
4. Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo e il Direttore della Scuola possono partecipare alle riunioni del Comitato Scientifico

#### Articolo 9 – Borse di studio

1. La Scuola Forense, previo consenso del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, può istituire per i corsi di formazione, il conferimento di borse di studio in favore degli allievi più meritevoli e/o privi di mezzi, secondo modalità di selezione di volta in volta determinate.

**Approvato con delibera consiliare del 3 luglio 2018**  
**Modificato con delibera consiliare del 17 marzo 2020**  
**Modificato con delibera consiliare del 21 dicembre 2021**